

Segreteria Nazionale


SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

 Prot.n. 126 /S.N. / C-14
 (nota a cura di **Giancarlo PITTELLI**)

Roma, 28 aprile 2004

 00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL:
 nazionale@snad.info

OGGETTO: Lavoro straordinario. Consiglio di Stato – sentenza n. 472/2004

**A DIRIGENTI NAZIONALI
 TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI**
LORO SEDI

^^^^^^^^^^^

Il Consiglio di Stato, con decisione del 10 febbraio 2004 n. 472, ha respinto il ricorso di un pubblico dipendente teso ad ottenere il pagamento di ore di lavoro straordinario prestate, in quanto non erano state adottate autorizzazioni preventive ad effettuare detto lavoro straordinario.

In base alla sentenza del Consiglio di Stato, la retribuità del lavoro straordinario prestatato dal dipendente pubblico è condizionata “ *all’autorizzazione formale e preventiva che, in linea con il dettato di cui all’art. 97 della Costituzione , consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro*”.

Sempre a giudizio del Consiglio di Stato, in assenza dell’autorizzazione formale e preventiva di cui sopra, può anche essere ipotizzabile una ratifica successiva delle prestazioni di lavoro straordinario svolte, ma “*solo in presenza di improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio che nell’atto di ratifica debbono essere specificamente indicate*”

La sentenza di cui trattasi sottolinea infine che, in mancanza di atto formale da parte della Amministrazione, preventivo o successivo nei termini di cui sopra, nessun riconoscimento economico spetta al dipendente che ha prestatato lavoro straordinario, sia sul piano retributivo che su quello previdenziale.

Cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE